

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 55

(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)(1)

1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati d'intesa con le Comunità montane interessate e, nel territorio montano non incluso in quello di competenza delle Comunità medesime, con le Province di Gorizia e Trieste.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.